



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di "Direttiva per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

approvato nella seduta plenaria n. 167 del 5/06/2026

tenutasi in modalità telematica

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTA** la nota AOGABMI prot. n. 0126465 del 19 maggio 2026 con cui l'Ufficio di Gabinetto ha trasmesso lo Schema di "Direttiva per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".
- VISTA** la proposta di parere predisposta dalla II Commissione "Politiche del personale della scuola" unitamente all'Ufficio di Presidenza,

ESPRI ME

il proprio parere, dopo ampio e approfondito dibattito, nei seguenti termini.

Considerazioni generali

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è chiamato a esprimere un parere in merito allo schema di Direttiva ministeriale per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio "*continua*" al personale scolastico e la formazione in servizio "*incentivata*" ai docenti in attuazione dell'art. 16-ter del d.lgs.13 aprile 2017, n.59.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure di attuazione del PNRR relative allo sviluppo professionale del personale scolastico e nel più ampio processo di revisione del sistema della formazione in servizio del personale docente delineato dalla Riforma 2.2 del PNRR «*Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo*», che ha portato significative modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con l'introduzione del Capo IV-bis e in particolare dell'articolo 16-ter concernente la formazione volontaria incentivata.

La Direttiva è stata predisposta tenendo conto delle modifiche apportate all'art. 16-ter del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni con la Legge 20 aprile 2026, n. 50. Questa recente disposizione normativa, al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo relativo all'accREDITAMENTO degli enti erogatori della formazione del personale scolastico, all'art. 18, comma 1, lettera b), dispone modifiche ai compiti della SAFI e al sistema di accREDITAMENTO degli Enti di Formazione presso il Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, è previsto che la "Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata" (SAFI) debba definire orientamenti al fine di consentire l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, della direttiva per l'accREDITAMENTO delle istituzioni deputate ad erogare la formazione. In coerenza con questa scelta legislativa, tra i compiti della direttiva ministeriale si aggiunge quello di disporre l'accREDITAMENTO degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico. Con la novella legislativa si apportano inoltre modifiche riguardo ai requisiti dei soggetti che possono richiedere l'accREDITAMENTO per la formazione del personale della scuola, con la soppressione della clausola di salvaguardia degli enti già accREDITATI dal Ministero per la formazione del personale della scuola e del riferimento, tra i requisiti minimi di accREDITAMENTO, allo svolgimento di un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni.

È stata modificata, inoltre, la rubrica dell'articolo da "*Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti*" in "*Formazione in servizio continua ed incentivata e valutazione degli insegnanti*". Con l'emanazione della Direttiva in esame cessano di avere efficacia sia la Direttiva ministeriale 21 marzo 2016, n. 170, recante "*Direttiva per l'accREDITAMENTO degli enti di formazione*" sia la Direttiva ministeriale 30 dicembre 2023, n. 258, concernente i requisiti di accREDITAMENTO degli enti che erogano la formazione in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Lo schema di Direttiva in esame si applica alle procedure di accREDITAMENTO e qualificazione a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 e si articola in due capi, il primo riservato alla descrizione delle finalità e caratteristiche del sistema di offerta di formazione in servizio continua e incentivata e il secondo dedicato alla descrizione del sistema di accREDITAMENTO e qualificazione.

Gli allegati A ("Scheda progetto formativo"), B ("Criteri di ammissibilità") e C ("Bollino di



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

riconoscimento”) costituiscono parte integrante della Direttiva.

Riguardo all'impianto complessivo del testo in esame, il CSPI evidenzia i seguenti aspetti.

Il CSPI preliminarmente rileva, per completezza istruttoria, di non aver potuto prendere visione degli orientamenti della SAFI, presupposto giuridico essenziale della direttiva stessa. Parimenti rileva che la direttiva in esame fa riferimento alle Linee triennali di indirizzo della SAFI 2023-25, mentre è necessario avere a disposizione quelle relative al nuovo triennio, che costituiscono la base di azione del sistema.

Il CSPI, esaminato lo schema di Direttiva concernente i requisiti e le modalità per l'accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei soggetti che erogano formazione al personale scolastico, rileva l'intento di uniformare l'accreditamento degli enti che erogano la formazione continua e di quelli che erogano i percorsi di formazione incentivata, l'attenzione al rafforzamento della qualità dell'offerta formativa e la necessità di assicurare maggiore trasparenza e tracciabilità dei percorsi di formazione, il tentativo di definire un sistema nazionale maggiormente integrato e il consolidamento delle funzioni della piattaforma SOFIA.

Il CSPI, altresì, ritiene condivisibile l'obiettivo di valorizzare la formazione in servizio quale leva strategica per il miglioramento della qualità del sistema scolastico e la definizione di criteri di qualità per i soggetti erogatori della formazione nonché la previsione di strumenti di monitoraggio e verifica dell'efficacia delle iniziative formative. Il CSPI, tuttavia, rileva che il testo presenta diverse criticità di tipo ordinamentale, procedurale e terminologico, che permangono profili di sovrapposizione tra formazione continua e formazione incentivata, elementi di una certa complessità amministrativa e margini di indeterminatezza nella definizione delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Il CSPI osserva che lo schema di Direttiva attribuisce alla SAFI un insieme particolarmente ampio di competenze, comprensive di funzioni di indirizzo strategico, validazione preventiva dei piani formativi e delle singole iniziative, monitoraggio, selezione degli enti erogatori della formazione incentivata e valutazione qualitativa delle attività formative che vanno oltre quelle normativamente previste e anche di difficile sostenibilità da parte della SAFI. Pur riconoscendo la centralità della SAFI nell'attuazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il CSPI ritiene opportuno che nella Direttiva siano chiariti e delimitati con maggiore precisione i seguenti aspetti: il rapporto tra le competenze della SAFI, quelle della Direzione Generale competente e quelle del Comitato tecnico nazionale; la natura delle attività di "validazione" attribuite alla SAFI. In particolare, il CSPI chiede di precisare che la funzione della SAFI di valutare e validare le attività formative alla luce delle Linee triennali di indirizzo d'intesa con il Comitato tecnico nazionale non riguardi il singolo corso di formazione.

Il CSPI ritiene necessario specificare in modo più rigoroso le rispettive attribuzioni dei soggetti



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

coinvolti, al fine di evitare sovrapposizioni procedurali e garantire chiarezza amministrativa e trasparenza delle procedure che rischiano, se non ben definite, di rallentare l'operatività degli enti e delle scuole, rendendo vano il fine di semplificare e migliorare le procedure dettate dalla stessa Direttiva. Una regolamentazione che eccede ad una mera armonizzazione può incontrare notevoli difficoltà di applicazione in un sistema che impatta su diversi soggetti.

Il CSPI evidenzia che il fatto di prevedere che solo l'offerta formativa pubblicata sulla piattaforma SOFIA funga da riferimento per la progettazione delle attività formative da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) potrebbe determinare una eccessiva centralizzazione del sistema di formazione. Il CSPI, pertanto, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ritiene opportuno che resti ferma la competenza delle istituzioni scolastiche nella definizione delle priorità formative in coerenza con il PTOF e con gli obiettivi di miglioramento, che sia esplicitato che le istituzioni scolastiche mantengono piena autonomia nella scelta delle iniziative formative e che la pubblicazione delle attività formative sulla piattaforma SOFIA non comporta alcun automatismo rispetto alla programmazione formativa delle scuole.

Il CSPI ritiene necessario introdurre una disposizione definitiva iniziale che chiarisca le nozioni di accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei singoli corsi, la natura giuridica dei diversi istituti e i soggetti destinatari. Tale chiarimento appare essenziale al fine di garantire certezza applicativa e uniformità interpretativa.

Il CSPI ritiene inoltre eccessivamente complesse e onerose le procedure amministrative ex-novo da parte degli enti già accreditati o qualificati dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi della precedente Direttiva n. 170/2016 per quanto riguarda la formazione in servizio e della Direttiva n. 258/2023 per quanto riguarda la formazione incentivata, e fortemente restrittivo il termine del 30 settembre entro il quale riproporre domanda di accreditamento/qualificazione ai sensi dei nuovi adempimenti. Il CSPI con riferimento ai termini temporali previsti dalla Direttiva chiede tempi sensibilmente più distesi.

Il CSPI, infine, evidenzia la necessità di garantire che sulle attività di formazione ed aggiornamento si dia spazio all'espressione, come da sempre avviene, di un positivo pluralismo di soggetti e di iniziative, da riconoscere e valorizzare anche evitando che le pur necessarie verifiche dei percorsi erogati siano declinate in termine di rigido e soffocante centralismo.

Il CSPI nello specifico del testo chiede le seguenti sostanziali modifiche/integrazioni:

- Agli articoli 1 e 8 (art. 1, comma 1, lett. b / Art. 8, comma 1) si ritrova la formulazione «*singoli corsi di particolare valore*». Tale espressione risulta eccessivamente generica, indeterminata e priva di parametri oggettivi di valutazione. Potrebbe essere preferibile la definizione presente nella Direttiva n. 170/2016 «*singoli corsi riconosciuti validi ai fini della formazione*». Ai fini del riconoscimento non deve rilevare un astratto "valore", bensì la coerenza metodologica



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

(riferimento alla Scheda allegato A) e la qualità formativa intrinseca delle iniziative. Inoltre, all'art. 1, dopo il comma 2, deve essere chiarito che «*Resta salva per i soggetti accreditati o qualificati ai sensi della presente direttiva la possibilità di erogare attività di formazione in servizio in coerenza con le previsioni dell'art. 36 del CCNL vigente*».

- All'art. 1, comma 3, si fa riferimento all'*E-portfolio* del personale scolastico, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277; si evidenzia che nel decreto ministeriale n. 277/2022 all'art. 4, comma 2, si menziona il Portfolio docente (e non l'*E-portfolio* del personale scolastico).
- All'art. 2, comma 2, si stabilisce che i soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n.170/2016 mantengono l'efficacia del precedente accreditamento/qualificazione sino alla conclusione della nuova istruttoria e alla conseguente valutazione dell'esito. Manca totalmente una disciplina transitoria per le attività e i corsi già regolarmente programmati ed erogati dall'ente prima della ricezione dell'esito dell'istruttoria, ma destinati a svolgersi o concludersi in un momento successivo. In caso di esito eventualmente negativo della nuova istruttoria, la Direttiva non specifica la sorte di tali corsi, generando un grave profilo di incertezza sia per gli enti sia per il personale scolastico già iscritto. Si deve prevedere che l'efficacia del precedente accreditamento/qualificazione permanga fino alla conclusione del percorso formativo.
- All'art. 2, comma 5, si fa riferimento ad un unico "elenco" in cui confluiscono indistintamente i soggetti accreditati, quelli qualificati, gli enti erogatori di formazione continua, quelli abilitati per l'erogazione della formazione incentivata e i singoli corsi riconosciuti. È necessario chiarire meglio la struttura dell'elenco prevedendo sezioni o registri interni specifici e separati per ciascuna tipologia.
- All'art. 2, comma 6, si prevede che possono erogare la formazione in servizio incentivata i soggetti già accreditati per l'erogazione della formazione in servizio continua selezionati a seguito della partecipazione ad un apposito bando specificamente pubblicato dalla SAFI. Oltre ad aggiungere il riferimento anche ai soggetti qualificati, ai fini della razionalizzazione della procedura alla base della norma di modifica dell'art. 16-ter del D. Lgs. 59/2017 sarebbe opportuna un'unica istruttoria, senza un ulteriore passaggio a cura della SAFI: i soggetti che presentano istanza per l'accREDITamento o la qualificazione potrebbero contestualmente proporsi per i due tipi di formazione. Il Comitato tecnico nazionale esprimerebbe parere, d'intesa con la SAFI, per quanto riguarda le istanze prodotte per la formazione incentivata.
- All'art. 2, comma 9, è esplicitato il divieto ai soggetti accreditati o qualificati di erogare attività formative in accordo o in collaborazione con soggetti non accreditati o qualificati, divieto che è opportuno riconsiderare. Tale previsione, particolarmente restrittiva, potrebbe limitare collaborazioni scientifiche e culturali e ostacolare il coinvolgimento di eventuali forme di partenariato con enti culturali o soggetti istituzionali. Si chiede di eliminare questo comma o di



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

aggiungere la frase *«I soggetti abilitati ai sensi della presente Direttiva possono erogare formazione in accordo o in collaborazione con altri soggetti, che non siano a loro volta accreditati o qualificati. In tal caso la responsabilità delle attività svolte in collaborazione rimane in capo al soggetto accreditato o qualificato».*

- L'art. 3 istituisce il Comitato tecnico nazionale senza disciplinarne, però, la composizione, i criteri di nomina, la durata, i requisiti professionali dei componenti e le modalità di funzionamento. È opportuno integrare la disciplina prevedendo disposizioni più dettagliate in proposito, anche al fine di garantire sia la trasparenza sia l'imparzialità dell'organo istruttorio e delinearne la competenza tecnica per il corretto funzionamento. Si prevede inoltre che il Comitato formuli *«pareri motivati e proposte alla Direzione Generale»*, ma il termine "proposte" non trova riscontro o citazione in nessun altro articolo della Direttiva, che delinea l'azione del Comitato esclusivamente in termini istruttori o di espressione di pareri. Nell'individuazione delle competenze del Comitato, la lettera b) del comma accenna genericamente ad *«attività di verifica e controllo a campione»*, ma omette il richiamo puntuale a quanto poi espressamente demandato dall'articolo 9, comma 4 (ossia la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dei curricula). La lettera d) prevede l'intesa con la SAFI esclusivamente per la formulazione di un parere motivato nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei singoli corsi di formazione, lasciando un vuoto normativo per quanto riguarda le interazioni procedurali relative all'istruttoria delle richieste di accreditamento e qualificazione dei soggetti.
- L'art. 4, comma 1, assegna esclusivamente alla SAFI il compito di valutare e validare il Piano formativo annuale e le iniziative aggiuntive. Si segnala un'incongruenza con l'articolo 10, comma 1, lettera b), il quale stabilisce invece che l'accertamento della coerenza dei progetti formativi debba avvenire a cura del Comitato tecnico nazionale d'intesa con la SAFI. È necessario armonizzare i due testi. Sempre all'articolo 4, tra le varie funzioni della SAFI, sarebbe necessario prevedere espressamente anche l'elaborazione del modello della relazione, come previsto dall'articolo 17.
- All'art. 6, comma 2, lettera e) e all'art. 7, comma 2, lettera d) si propone di eliminare la frase *«... e alla disponibilità di strutture fisiche per i corsi in presenza o in modalità mista, se non ospitati nelle istituzioni scolastiche»*, dal momento che i soggetti accreditati o qualificati possono trovare le strutture fisiche in cui svolgere i corsi in presenza o modalità mista successivamente alla data in cui presentare istanza di accreditamento/qualificazione.
- All'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 4 e all'art. 8, comma 6 si fa riferimento all'assegnazione di competenze agli Uffici scolastici regionali (USR). Dovrebbero essere esplicitate più chiaramente le modalità in cui sono svolte da parte degli USR le attività di monitoraggio, verifica e analisi previste.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- L'art. 9, comma 4, prevede il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni solo per i curricula, mentre è indispensabile estendere esplicitamente tale potere di verifica a campione anche relativamente a tutte le altre autocertificazioni previste nei commi successivi (capacità economico-finanziaria, logistica, moralità).
- L'art. 9, comma 10, prevede che la SAFI valuti la coerenza delle iniziative formative aggiuntive solo alla luce delle Linee di indirizzo. Manca qualsiasi richiamo alla necessaria conformità con i requisiti strutturali della Scheda progetto formativo (Allegato A). La valutazione non può limitarsi al solo contenuto tematico, ma deve essere prevista la validazione anche della struttura formativa del corso. Dovrebbe essere chiarita meglio, inoltre, la tempistica e le modalità di presentazione di tali iniziative formative aggiuntive.
- L'art. 9, comma 11, consente di differire l'acquisizione dei requisiti di capacità tecnico-professionale e logistica di 6 mesi tramite dichiarazione di impegno (all'art. 20 è previsto un differimento di 8 mesi per gli enti già accreditati come da fase transitoria). Dal momento che la capacità tecnico-professionale (competenze dei formatori) è un elemento costitutivo fondamentale dell'offerta formativa, consentire il differimento della dimostrazione del possesso di tale requisito rischia di generare un vuoto procedurale. Non è chiaro se l'ente potrebbe comunque erogare formazione nei mesi di carenza del possesso del requisito e cosa accadrebbe ai corsi calendarizzati, o da attuare successivamente alla scadenza del termine, in caso di mancata acquisizione dei requisiti o di esito negativo dell'istanza. La Direttiva rischia di non tutelare il personale scolastico eventualmente già iscritto a percorsi erogati da un ente poi decaduto per non aver assolto la dichiarazione di impegno ad acquisire i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo.
- All'art. 10, comma 1, lett. a), nel definire l'istruttoria del Comitato tecnico nazionale, si fa riferimento esclusivamente alla coerenza con le Linee d'indirizzo triennali della SAFI, mentre l'istruttoria deve obbligatoriamente accertare anche la conformità formale e sostanziale ai parametri della Scheda progetto formativo (Allegato A).
- L'art. 10, comma 1, lettera c), prevede la possibilità che il Comitato tecnico nazionale formuli al soggetto richiedente, in caso di carenze documentali o difformità, una richiesta di integrazione o rettifica dell'istanza, da evadere entro il termine perentorio di trenta giorni. Si evidenzia l'opportunità che tale termine sia ridotto a dieci giorni, al pari delle richieste di soccorso istruttorio previste in altri procedimenti amministrativi, anche al fine di contenere i tempi complessivi dell'istruttoria.
- L'art. 10, comma 1, lettera d), dispone l'invio alla Direzione Generale dei soli *"nominativi dei soggetti"* per i quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo. Per coerenza interna con l'articolo 3, comma 1, il testo deve prevedere la trasmissione anche dei formali *"pareri motivati"* espressi dal Comitato, e non un semplice elenco di nomi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- All'art. 10, inoltre, è necessario inserire una lettera specifica che assegni formalmente al Comitato tecnico nazionale la funzione di verifica a campione sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del d.P.R. 445/2000.
- All'art. 11, comma 4, lettera a), è fondamentale inserire il richiamo esplicito alla conformità con la Scheda progetto formativo (Allegato A) come preconditione di ammissibilità. Alla lettera d) è previsto l'invio dei "*nominativi dei soggetti*" per i quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo. Trattandosi di corsi singoli, l'invio deve avere ad oggetto l'elenco dei corsi valutati positivamente, scortato dal relativo parere motivato del Comitato tecnico nazionale d'intesa con la SAFI.
- L'art. 11, comma 8, prevede un termine istruttorio incongruente rispetto all'art. 8, comma 3, che fissa il termine di valutazione delle istanze dei singoli corsi in 30 giorni. In analogia con quanto previsto per l'istruttoria delle domande di accreditamento e di qualificazione (di cui all'art. 10, comma 5) andrebbe stabilito un termine generale di 45 giorni.
- All'art. 12 sono indicati gli adempimenti che devono assolvere gli enti istituzionalmente qualificati. È necessario diversificare tra le istituzioni scolastiche e i soggetti indicati all'art. 2, comma 8, in quanto sembra ridondante che le istituzioni scolastiche debbano compilare una scheda anagrafica per poter erogare attività formative.
- All'art. 13 e nell'Allegato C è introdotto un sistema di "bollino" identificativo o di riconoscimento associato alle iniziative formative validate. Pur comprendendo la finalità di rendere riconoscibile un'offerta formativa validata, è opportuno definire in modo puntuale i limiti del relativo utilizzo e uniformare la terminologia utilizzata nel testo della Direttiva, che attualmente fa riferimento a "bollino identificativo", "bollino di riconoscimento" e "bollino di qualità".
- All'art. 14, comma 6, si afferma che non è previsto un limite massimo di edizioni dell'iniziativa formativa promossa dai soggetti accreditati o qualificati, purché ciascuna rispetti i requisiti di cui alla Direttiva. Si segnala che questa previsione depotenzia i requisiti di qualità se non ben regolamentata.
- All'art. 17, comma 1, è previsto che i soggetti accreditati o qualificati devono trasmettere una relazione annuale dettagliata sulle attività formative svolte nell'anno scolastico precedente, sulla base di modelli definiti dalla SAFI, ma la Direttiva non specifica quale organo la debba esaminare e valutare e, soprattutto, quali conseguenze siano previste in caso di valutazione negativa o mancata presentazione della relazione.
- L'art. 18 prevede che la SAFI verifichi la coerenza delle iniziative con le Linee triennali. Manca il necessario richiamo alla conformità con la Scheda progetto formativo (Allegato A). Inoltre, la norma rischia di mancare di efficacia poiché non definisce gli effetti e le conseguenze giuridiche di tale verifica né codifica la relazione e il flusso informativo con il Comitato tecnico nazionale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- L'art. 19, comma 1, disciplina la revoca dell'accreditamento dei soggetti su parere del Comitato tecnico nazionale, ma esclude qualsiasi coinvolgimento della SAFI. Per garantire la coerenza con l'attività di vigilanza prevista dall'articolo 18, l'*incipit* del comma deve essere integrato inserendo la frase «*acquisiti gli esiti del monitoraggio di SAFI negli ambiti di propria competenza di cui all'articolo 18*».
- All'art. 19, comma 3, il testo prevede una "*sospensione cautelare*" che si attiva contestualmente all'invio di un "*preavviso di revoca*". La formulazione non è tecnicamente corretta e appare contraddittoria; il preavviso di revoca (ex art. 10-bis, legge n. 241/90) è un atto endo-procedimentale che precede il provvedimento finale e presuppone una fase di controdeduzioni. Una "*sospensione cautelare*" immediata non può "*concretizzarsi*" in un mero preavviso, ma deve essere disposta con un autonomo e motivato provvedimento d'urgenza volto a bloccare gli effetti dell'accreditamento nelle more del procedimento di revoca.
- L'art. 19, comma 4, affida l'esame delle controdeduzioni al solo Comitato tecnico nazionale. È necessario, per coerenza, integrare il testo prevedendo l'obbligo di agire «*sentita la SAFI negli ambiti di propria competenza*», qualora le contestazioni riguardino la qualità didattica o gli esiti del monitoraggio di cui all'art. 18.
- L'art. 19, comma 6, fissa un divieto di ripresentazione della domanda pari a "*12 mesi*" dalla revoca. Poiché la Direttiva prevede una finestra temporale fissa e rigida per la presentazione delle domande (dal 1° al 30 settembre in sede transitoria ed entro il 15 febbraio a regime), il limite secco dei "*12 mesi*" così come ora previsto risulta strutturalmente incompatibile con i termini annuali di presentazione delle istanze. Il testo deve essere riformulato prevedendo una sanzione parametrata sulle finestre stesse (es. «*impossibilità di presentare l'istanza per l'anno scolastico successivo/ per le due finestre successive*»).
- L'art. 20 regola la decadenza dei vecchi accreditamenti ex D.M. n. 170/2016 e il passaggio al nuovo sistema a decorrere dall'a.s. 2026/2027. La Direttiva omette completamente di disciplinare i corsi che sono stati già approvati, pubblicati o avviati dagli enti in data antecedente all'entrata in vigore della stessa, ma aventi date di svolgimento successive all'inizio dell'a.s. 2026/2027.
- L'art. 21, comma 6, attribuisce al Comitato tecnico nazionale (CTN), congiuntamente a SAFI e Direzione Generale, il compito di fornire "*indirizzi operativi e supporto tecnico alle istituzioni scolastiche e agli enti*". Il CTN è, per definizione fornita dall'articolo 3, un organo puramente interno con funzioni istruttorie e consultive. Attribuire ad esso compiti diretti di supporto e indirizzo verso l'esterno (scuole ed enti) configura uno snaturamento delle sue prerogative, invadendo le funzioni di comunicazione e gestione che spettano invece alla Direzione Generale e alla SAFI. Il riferimento al CTN andrebbe tolto da questo comma.

Infine, relativamente all'Allegato A, il CSPI chiede di specificare quanto segue:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- le “Modalità di selezione dei partecipanti” siano indicate solo per attività inerenti alla formazione incentivata;
- nella sezione relativa all’ “Articolazione dei moduli e dei contenuti del progetto formativo in presenza” le verifiche e la valutazione delle stesse siano inserite solo per attività inerenti alla formazione incentivata;
- nella sezione relativa ai “Profili professionali dei formatori” le indicazioni su competenze specifiche debbano essere richieste senza riferimento ai singoli formatori;
- la “Valutazione finale dei risultati delle attività formative ai fini della certificazione professionale” sia inserita per le attività inerenti alla formazione incentivata.

Il parere del CSPI si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte sopra espresse.

Il presente parere è espresso all'unanimità.